

Comune di Villar Pellice (Torino)

Estratto DCC 27 del 27/06/2018 adeguamento al regolamento edilizio comunale al regolamento edilizio tipo regionale approvato con DCR 247-45856 del 28/11/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'Intesa sancita il 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Comuni con cui è stato adottato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Atteso che:

Con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale (RET) in recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 ottobre 2016.

Il nuovo regolamento edilizio tipo regionale, che sostituisce integralmente il regolamento edilizio approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29 luglio 1999 s.m.i., si compone di due parti:

la parte prima che contiene le definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi e le disposizioni nazionali e regionali in materia edilizia da applicare su tutto il territorio regionale; **la parte seconda** che riporta l'articolazione delle disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, in base alla quale i comuni sono tenuti, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, ad ordinare le norme che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'ente garantendo qualità, sicurezza e sostenibilità delle opere edilizie, dei cantieri e dell'ambiente urbano.

Il regolamento edilizio comunale deve essere adeguato al regolamento edilizio tipo regionale vigente come indicato nelle istruzioni generali di cui all'Allegato 1 della D.C.R. n. 247-45856/2017.

In particolare il comune approva:

le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al capo I della parte prima

“Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia”, senza possibilità di introdurre ulteriori modificazioni rispetto a quanto riportato nelle “Indicazioni e specificazioni tecniche”;

lo schema di regolamento edilizio tipo, di cui alla parte seconda, recependo i contenuti degli vincolanti e completando le parti di propria competenza;

l'elenco degli eventuali allegati al regolamento edilizio, richiamati

negli articoli della parte seconda, che costituiscono parte integrante del regolamento stesso

- I comuni dovranno, entro il 3 luglio 2018, adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo regionale secondo le procedure di cui all'articolo 3 della l.r. 19/1999 e dotarsi di norma transitoria.

- L'adeguamento comunale al regolamento edilizio tipo regionale non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano regolatore, vigente o adottato alla data del 20 ottobre 2016, fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali di cui all'articolo 12 della l.r. 19/1999.
- Il mancato adeguamento da parte dei comuni nei termini previsti comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi del regolamento edilizio tipo regionale vigente, prevalendo sulle disposizioni comunali, regolamenti edilizi o piani regolatori, con esse incompatibili.
Visti:
- l'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, che disciplina il regolamento edilizio tipo e i regolamenti edilizi comunali ed in particolare dispone:

“ 3. L'approvazione di un regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è effettuata dal consiglio comunale con deliberazione soggetta al solo controllo di legittimità; tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. La deliberazione deve contenere esplicita dichiarazione di conformità del regolamento comunale approvato al regolamento tipo formato dalla Regione.

4. I regolamenti edilizi approvati dai comuni ai sensi del comma 3 sono trasmessi con la deliberazione consiliare di approvazione alla Giunta regionale, che ha la facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo, nei tempi e con la procedura dell' [articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#) (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni, e dell' [articolo 68 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#) (Tutela e uso del suolo), come modificato dall' [articolo 40 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50](#) .

10. Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure del presente articolo.

- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

Dato atto che il Comune di Villar Pellice ha approvato il Regolamento Edilizio Comunale conforme ai contenuti del Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con D.C.R. 29 luglio 1999, n. 548-9691 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 26/09/2005 e successivamente modificato con deliberazioni del C.C. n° 13/2009, n° 18/2009, n° 27/2011, 31/2013 e 24/2014.

Ritenuto di dover adeguare il regolamento edilizio comunale al regolamento edilizio tipo regionale vigente approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017, come indicato nelle istruzioni generali di cui all'Allegato 1 della D.C.R. n. 247-45856/2017.

Visto il TUEL Dlg.267/2000 e succ. m. e i.

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio interessato;

TERMINATA l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 9

Votanti: 9

Astenuti: -

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: -

Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n.19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che il Regolamento è composto da:
 - Parte prima: Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia;
Capo I Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
Capo II Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia;
 - Parte seconda: Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia;
 - **Allegato "A"** - " Piano del colore";
 - **Allegato "B"** - " Allegato energetico ambientale";
- 3 Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017;
- 4 di dare atto che il testo succitato sostituisce integralmente quello approvato con la deliberazione consiliare n° 35 del 26/09/2005 e successivamente modificato con deliberazioni del C.C. n° 13/2009, n° 18/2009, n° 27/2011, 31/2013 e 24/2014;
- 5 di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 19/1999.
- 6 Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al Regolamento, alla Giunta regionale, che ha la facoltà di annullare le eventuali disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo, nei tempi e con la procedura dell' articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni, e dell' articolo 68 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall' articolo 40 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50.

Il Sindaco
Lilia GARNIER